

REGOLAMENTO (CEE) N. 1337/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

recante modifiche del regolamento (CEE) n. 906/91 che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1990 negli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 906/91⁽³⁾ la Commissione ha stabilito gli importi del premio per pecora e del saldo da versare per la campagna 1990 e, in particolare, gli importi da versare ai produttori di agnelli leggeri e ai produttori di agnelli pesanti nella regione 4;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, alcuni produttori di agnelli leggeri possono beneficiare dello stesso premio riservato ai produttori di agnelli pesanti; che le autorità spagnole hanno informato la Commissione che in Spagna sono state presentate domande per la campagna 1990; che per precisare l'importo del premio e del saldo da versare a tali produttori occorre modificare il regolamento (CEE) n. 906/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 906/91 è così modificato:

1. All'articolo 3, paragrafo 1, in relazione alla regione 4 è aggiunto il seguente trattino:
 - — produttori di agnelli leggeri ingrassati per ottenere carcasse pesanti, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 23,839 *.
2. All'articolo 4, in relazione alla regione 4 è aggiunto il seguente trattino:
 - — produttori di agnelli leggeri ingrassati per ottenere carcasse pesanti, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e che hanno riscosso gli anticipi fissati per i produttori di agnelli leggeri 14,089 *.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 19.